

## Agevolazioni per Utenti domestici in stato di disagio fisico e/o economico

Il **bonus sociale** per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in Energia Elettrica e Gas Naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/19, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.

Il bonus sociale è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando in un nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad Energia Elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiamare il numero verde 800.166.654.

### Bonus per disagio economico

**Dal 1 gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico, per le forniture di Energia Elettrica e Gas Naturale, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.** Ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare deve presentare la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** per ottenere l'attestazione **ISEE** utile per le differenti prestazioni sociali agevolate, tra cui il bonus sociale per le famiglie in stato di disagio economico.

Maggiori informazioni per presentare la DSU e richiedere l'ISEE Sono disponibili al seguente link:

[www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088](http://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088).

Se il nucleo familiare rientra in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l'INPS invia i suoi dati al Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocia i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità e gas, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

**Eventuali domande presentate dal 1 gennaio 2021 in poi quindi non possono essere accettate dai Comuni e dai CAF e non sono in ogni caso valide per ottenere il bonus sociale per disagio economico.**

Sono in corso di definizione le modalità applicative per l'erogazione automatica delle agevolazioni, che saranno oggetto di appositi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Indipendentemente dai tempi necessari per la predisposizione degli strumenti informatici necessari, il bonus 2021 sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate.

In caso di cambio del venditore o del tipo di Contratto (ad esempio se si passa da un Contratto nel mercato di tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico elettrico e gas sono, alternativamente, l'appartenenza a un nucleo familiare:

- con ISEE non superiore a 8.265 euro, tale soglia dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 è stata innalzata a 12.000 euro (art. 6 comma 1 D.L. 21/2022);
- con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro;
- titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Inoltre, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un Contratto di fornitura elettrica e/o gas con tariffa per usi domestici e attivo (Clienti domestici diretti), oppure usufruire di una fornitura condominiale gas attiva (Clienti domestici indiretti). Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas - per anno di competenza.

Il **bonus sociale gas per disagio economico** viene erogato attraverso il riconoscimento di uno sconto che dipende dalla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, dalla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità. La

compensazione è riconosciuta sia alle famiglie che hanno stipulato un Contratto di fornitura individuale attraverso uno sconto in bolletta, sia a quelle che utilizzano impianti condominiali, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU.

Per ulteriori informazioni e per il valore dell'importo del bonus si rimanda

al sito dell'ARERA: [www.arera.it/it/bonus\\_gas.htm](http://www.arera.it/it/bonus_gas.htm).

Il bonus sociale elettrico per disagio economico viene erogato attraverso il riconoscimento di uno sconto in bolletta che dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente

dall'Autorità. Per ulteriori informazioni e per il valore dell'importo del bonus si rimanda al sito dell'ARERA:

[www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele\\_ec.htm](http://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm).

### Bonus per disagio fisico

Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è riconosciuto a tutti i Clienti domestici affetti da grave malattia o ai Clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus è stato individuato dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico sia elettrico che gas, ma non è riconosciuto in automatico. I soggetti interessati devono fare richiesta presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane). La richiesta può essere delegata compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito di ARERA all'indirizzo

[https://arera.it/allegati/consumatori/moduli/Allegato\\_D.pdf](https://arera.it/allegati/consumatori/moduli/Allegato_D.pdf).

Per avere accesso al bonus, il Cliente deve essere in possesso, tra gli altri, di un certificato ASL che attesti:

- la situazione di grave condizione di salute;
  - la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
  - il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
  - l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
- non è possibile l'utilizzo di altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti (es: certificati di invalidità civile).

Non è richiesta la presentazione dell'ISEE, in quanto il bonus per disagio fisico viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente. Alla presentazione della richiesta sarà necessario avere a disposizione il POD e la potenza impegnata o disponibile della fornitura di Energia Elettrica. Il Cliente in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione verrà identificato come soggetto non interrompibile ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal PEsSE di cui alla deliberazione CIPE del 16/11/1979 e s.m.i.. Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. L'assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Il bonus viene erogato attraverso il

riconoscimento di uno sconto direttamente in bolletta, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di Energia Elettrica. Per ulteriori informazioni, per accedere alla modulistica e per il calcolo dell'importo del bonus si rimanda al sito dell'ARERA: [www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele\\_df.htm#richiesta](http://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm#richiesta).

#### **Eventuale rateizzazione bollette**

3Energia è tenuta ad offrire la rateizzazione ai Clienti titolari di una fornitura di Gas Naturale e di bonus sociale nei seguenti casi:

- a) al Cliente per il quale la frequenza di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dalle successive lettere b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato inserito nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito inserito nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti inseriti nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- b) al Cliente al quale, a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore stesso;
- c) per il Cliente con contatore accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
- d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta prevista dal Contratto;
- e) nei casi di emissione della bolletta con importi anomali, diversi dai casi

precedenti, così come previsti dal TIQV.

Analogamente 3Energia è tenuta ad offrire la rateizzazione ai **Clienti titolari di una fornitura di Energia Elettrica e di bonus sociale** nei seguenti casi:

- a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- c) a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore stesso;
- d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta prevista dal Contratto;
- e) nei casi di emissione della bolletta con importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV. Il Cliente titolare di bonus sociale sia per le forniture di Gas Naturale che di Energia Elettrica ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui ai sopra, secondo quanto stabilito dalla delibera 584/2015/R/com limitatamente a bollette che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione e bollette emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi.